DOCUMENTO 4

COLLEGIO DEI REVISORI

Al presidente della delegazione
trattante di parte pubblica
Dot.ssa Cinzia Farinelli

Riccione lì 4 dicembre 2013

Oggetto: Certificazione sulla preintesa in materia di incentivo di produttività ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera a) del CCNL 1 aprile 1999, specifico per l'area professionale dei servizi di Polizia Municipale.

L'organo di revisione contabile

Visto l'articolo 40 bis comma 1 del d.lgs. 165/2001 il quale stabilisce che *il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti*;

Visto l'articolo 65 commi 1, 2 e 4 del dlgs 150 / 2009, il quale stabilisce che dal 1 gennaio 2013 sono inefficaci i contratti decentrati integrativi stipulati prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. 150/2009 (1 novembre 2009), qualora non adeguati alle disposizioni del titolo III del dlgs 150/2009 denominato "Merito e Premi".

Dato atto che in data 20 novembre 2013 è stata stipulata una preintesa avente ad oggetto la nuova disciplina relativa all'incentivo di produttività specifico per i dipendenti di ruolo appartenenti all'area professionale dei servizi di Polizia Municipale;

Dato atto che la predetta preintesa è stata trasmessa all'organo di revisione contabile, unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnico finanziaria, in data 21 novembre 2013.

Riscontrato che l'articolo 4 comma 2 lettera b) del CCNL 1 aprile 1999 demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei *criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) CCNL 1 aprile 1999.*

Riscontrato che i sistemi di valutazione della performance individuale non possono più essere regolati, seppure per principi generali, tramite contratti decentrati integrativi, ma devono essere definiti direttamente dall'ente nell'ambito della propria potestà organizzativa e normativa, stante il disposto dell'articolo 9 del dlgs 150 / 2009;

Dato atto che con DGC n. 277 del 8 agosto 2013 l'amministrazione ha approvato i nuovi sistemi di valutazione della performance individuale sia dei dipendenti che dei dirigenti.

Visto l'articolo 18 del dlgs 150/2009 il quale specifica che:

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche

meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

Vista la relazione illustrativa alla preintesa ed in particolare l'esposizione dettagliata, articolo per articolo, della portata delle singole clausole del contratto integrativo;

Riscontrato che la disciplina contenuta nel contratto integrativo ha lo scopo di disciplinare gli effetti economici delle valutazioni effettuate sulla base del sistema di valutazione della performance individuale approvato dalla Giunta.

Riscontrato, in particolare, che gli incentivi disciplinati nella preintesa sono collegati al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza di specifici servizi della polizia municipale, formulati in coerenza al PEG, e sono collegati alle risultanze delle valutazioni sul merito individuale effettuate sulla base del predetto sistema;

Riscontrato, inoltre, che in ordine al finanziamento dell'incentivo, la preintesa correttamente rimanda alle somme previste e stanziate a tal scopo nell'ambito del contratto annuale di ripartizione delle risorse esistenti sul fondo risorse decentrate, fondo che sarà in ogni caso sottoposto al controllo dello scrivente organo, al fine della puntuale verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di finanza pubblica e di bilancio.

Rilevato, quindi, che dalle clausole contrattuali non derivano costi aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli che saranno quantificati nell'ambito del fondo risorse decentrate degli anni di riferimento.

CERTIFICA

Che la materia degli incentivi previsti dall'articolo 17 comma 2 lettera a) CCNL 1 aprile 1999, ancorché specifici per determinate aree professionali, rientra fra quelle espressamente demandate alla contrattazione decentrata integrativa, stante il disposto dell'articolo 4 comma 2 lettera b) del CCNL 1 aprile 1999;

Che le clausole della preintesa sottoscritta in data 20 novembre 2013, come descritte nella relazione illustrativa, sono coerenti con le disposizioni del titolo III del dlgs 150 / 2009 ed in particolare con l'articolo 18 del citato atto normativo;

Che il contratto decentrato non comporta oneri ulteriori e diversi rispetto a quelli che saranno quantificati nell'ambito del fondo risorse decentrate che sarà, in ogni caso, sottoposto a specifico controllo da parte dello scrivente organo.

I componenti dell'organo di revisione contabile

Dott. Danilo Sartori -
Dott. Fabrizio Piccioni -
Dott. Drudi Marco -